



COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Provincia di Firenze)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 19/12/2019

Art. 1 - FINALITA' E DESTINATARI

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, al fine di facilitare la frequenza scolastica degli alunni, concorrendo a rendere effettivo il diritto allo studio.
2. Il servizio è improntato a criteri di qualità, efficienza e solidarietà, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2 - MODALITA' DI GESTIONE E AREA DI UTENZA

1. Il servizio viene offerto nei giorni di calendario scolastico così come comunicati dalle Istituzioni scolastiche e può essere gestito in forma diretta o indiretta.
2. Per l'ammissione al servizio occorre essere residenti; per gli alunni non residenti l'ammissione al servizio è subordinata alla compatibilità con i posti disponibili.
3. Il servizio di trasporto scolastico è garantito con priorità agli alunni residenti ad una distanza minima dal plesso scolastico di 800 metri.
4. In caso di alunni diversamente abili, iscritti al servizio di trasporto scolastico, quest'ultimo potrà essere garantito anche con altri mezzi idonei attrezzati diversi dagli scuolabus.

Art. 3 - CALENDARIO ED ORARI

1. Al fine di minimizzare percorsi e tempi di viaggio, di garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio, si ricercheranno intese con le organizzazioni scolastiche per differenziare gli orari di ingresso e uscita degli alunni.
2. In caso di entrate e uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni e quando sono interessate dalla variazione solo alcune classi, il servizio sarà garantito solo nel consueto orario del mattino o del pomeriggio. Nel caso in cui l'ingresso posticipato invece interessi tutti gli alunni il servizio di trasporto sarà garantito, compatibilmente con l'invio di una comunicazione scritta da parte dell'Istituzione scolastica in tempi tali da consentire la redazione dell'orario modificato e darne tempestiva comunicazione alle famiglie.
3. Nei giorni degli esami scritti sarà garantito il servizio di trasporto scolastico, nei consueti orari, per tutto il periodo degli stessi. Nel periodo degli esami orali il servizio di trasporto scolastico non sarà garantito.

Art. 4 - PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. L'Ufficio comunale competente, ogni anno, almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività scolastica, rende noto il Piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari, dei percorsi e delle fermate.
2. Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, della residenza dei singoli utenti, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente art. 1.
3. Il Piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche. Non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti, del personale e dei mezzi di trasporto.
4. Il Piano prevederà percorsi che terranno conto del plesso scolastico di appartenenza degli alunni, determinato, a insindacabile giudizio dell'Ufficio comunale competente, sulla base della residenza degli stessi.
5. Compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, salvaguardando pertanto, in ogni caso, la funzionalità e l'efficienza del servizio stesso, potranno usufruire del medesimo, in ordine prioritario, anche:

- a) gli alunni residenti che, pur essendo destinati territorialmente alla frequenza di una scuola, abbiano scelto di accedere ad un altro plesso scolastico, fermo restando che la fermata sarà disposta dall'Ufficio Comunale competente, sentite le esigenze dei genitori;
 - b) gli alunni non residenti sul territorio comunale, ma iscritti alle scuole di cui al comma precedente, fermo restando il principio di precedenza per i residenti, e che dovranno utilizzare le fermate degli scuolabus presenti sul territorio del Comune di Figline e Incisa Valdarno. Per tali alunni sarà rivista annualmente la possibilità di utilizzo del servizio, con tempestiva comunicazione alle famiglie in caso di esito negativo.
6. Le fermate sono individuate esclusivamente in punti idonei per la sicurezza degli utenti (passaggi pedonali o carrabili, marciapiede, banchina, ecc.), contrassegnate da idonea segnaletica; non sono previste fermate in strade che non consentono il transito, l'uscita e l'ingresso dei bus in condizioni di sicurezza, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio comunale competente.
7. Non sottostanno al Piano di trasporto gli alunni diversamente abili per i quali si renda necessario il prelievo direttamente presso la propria residenza o in altro luogo prestabilito.

Art. 5 – MODALITA' DI ISCRIZIONE E AMMISSIONE

1. La domanda di iscrizione al servizio viene effettuata compilando l'apposito modulo in modalità on-line o cartacea entro la data prevista e preventivamente resa nota dall'Ufficio comunale competente, previa corresponsione della tariffa riferita al primo trimestre dell'anno scolastico di riferimento, da allegare obbligatoriamente alla domanda stessa.
2. Le domande presentate dopo il termine stabilito potranno essere eventualmente accolte qualora ciò non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio, compatibilmente con la disponibilità di posti sui mezzi e purché l'accettazione non comporti variazioni negli orari e nei percorsi.
3. Con la compilazione e l'invio della domanda la famiglia dell'utente si impegna a rispettare il Regolamento del trasporto scolastico, ad accettare tutte le condizioni e le modalità previste per il pagamento dello stesso.
4. L'iscrizione effettuata ha valore per tutto l'anno scolastico di riferimento, salvo disdetta che comporterà la cessazione dal servizio dal trimestre successivo alla data di presentazione.
5. Non saranno ammessi al servizio utenti le cui famiglie non siano in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti dei servizi di Trasporto scolastico, Pre scuola, Post scuola o Nidi d'infanzia. Della situazione di irregolarità nei pagamenti verrà tempestivamente data comunicazione alle famiglie prima dell'inizio dell'anno scolastico. L'utente verrà riammesso al servizio dal giorno successivo alla presentazione presso l'Ufficio comunale competente, dell'avvenuta regolarizzazione delle somme dovute, sempre tenuto conto della disponibilità dei posti sugli scuolabus.
7. Il controllo della corrispondenza tra utenti iscritti al servizio ed utilizzatori di fatto compete all'autista dello scuolabus o all'accompagnatore ove presente, che segnalerà all'ufficio competente eventuali difformità.

Art. 6 - COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI

1. Gli alunni sono tenuti a mantenere, durante il trasporto, un comportamento corretto tra di loro, verso gli autisti e verso gli automezzi, in particolar modo mantenendo la posizione seduta e non consumando cibo e bevande all'interno degli scuolabus, allacciandosi le cinture di sicurezza dove presenti. Ogni comportamento irrispettoso (schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie, ecc.) e qualsiasi altro comportamento che possa disturbare o creare danneggiamenti, sarà oggetto di richiamo da parte degli autisti e/o accompagnatori, che segnaleranno al competente Ufficio comunale l'infrazione e l'eventuale identificazione di responsabilità dei danni causati. In tal caso l'Ufficio procederà come segue:
 - a) al richiamo scritto alla famiglia e per conoscenza inoltrato al Dirigente scolastico;
 - b) alla sospensione dal trasporto per due settimane;
 - c) alla destituzione dal servizio per l'intero anno scolastico.

2. La famiglia sarà chiamata a rimborsare anche eventuali danni causati dal comportamento scorretto dell'alunno.
3. I genitori o loro delegati di maggiore età sono tenuti a presentarsi, all'arrivo degli alunni, puntualmente alle fermate e agli orari prestabiliti. In caso di ripetuta inadempienza a tale obbligo l'Ufficio potrà procedere anche alla sospensione del servizio.

Art. 7 - TARIFFE

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe, individua i criteri e le quote differenziate di contribuzione per il servizio di trasporto scolastico.
2. La partecipazione al costo del servizio di trasporto scolastico avviene mediante il pagamento di una quota annuale, suddivisa in rate trimestrali, nelle modalità fissate dall'Amministrazione Comunale.
3. L'utente è tenuto al pagamento dell'intera quota trimestrale indipendentemente dall'uso totale o parziale; pertanto, non sono previste riduzioni per parziale utilizzo (solo andata o solo ritorno, solo per alcuni giorni, ecc.).
4. Non sono inoltre previsti rimborsi o riduzioni di quota per parziale utilizzo in caso di disdetta o di iscrizione a trimestre in corso.
5. Non sono altresì previsti rimborsi o riduzioni di quota in caso di sospensione del trasporto per interruzione delle attività didattiche, scioperi del personale scolastico o comunale, per avverse condizioni meteorologiche (es. neve) tali da pregiudicare l'incolumità dei trasportati.
6. E' previsto il rimborso o la riduzione di quota in caso di particolari condizioni supportate da motivazioni oggettive:
 - a) in caso di malattia superiore a 30 giorni
 - b) situazioni di particolari gravità che saranno valutate e giudicate insindacabilmente dall'Ufficio competente.

Art. 8 – ESONERI

1. Sono esonerati dal pagamento della quota di contribuzione:
 - a) gli alunni appartenenti a famiglie che, in base a documentata relazione dell'Assistente Sociale, versino in condizione di grave disagio economico (verificata anche con l'attestazione ISEE) e sociale sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento per le prestazioni sociali agevolate;
 - b) gli alunni diversamente abili che rientrano nella casistica dell'art. 28 della L. 118/71 ai quali è concesso il trasporto gratuito dalla propria abitazione a scuola e viceversa.

Art. 9 – AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. Per poter accedere alle agevolazioni tariffarie, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico, il richiedente dovrà comunicare all'Ufficio comunale competente l'attestazione ISEE (riferita al minore utente in corso di validità) entro il termine stabilito per la presentazione della domanda annuale. In caso di presentazione dell'attestazione ISEE in data successiva, la tariffa corrispondente sarà applicata con decorrenza dal trimestre successivo alla data di presentazione. L'agevolazione tariffaria richiesta ha validità per tutto l'anno scolastico.
2. Relativamente alla scadenza e alla modalità di presentazione della richiesta annuale del servizio, l'Ufficio comunale competente provvederà ad emettere apposita nota informativa, che sarà resa nota sul sito web istituzionale del comune.
3. In mancanza di documentazione di cui ai precedenti commi l'utente è tenuto al pagamento della quota massima.

Art. 10 – MANCATO PAGAMENTO

1. In caso di mancato pagamento si procederà come segue:

- a) trascorsi non meno di 15 giorni dalla data di scadenza del pagamento, sarà inviato un sollecito scritto alle famiglie inadempienti;
- b) decorsi inutilmente ulteriori 15 giorni si procederà all'ultimo avviso di sollecito di pagamento, con lettera raccomandata A.R. o con altro mezzo equivalente di notifica, per la somma omessa con l'applicazione di una sovrattassa pari al 20% della somma dovuta e contestualmente sarà comunicata la data da cui potrà decorrere la sospensione del servizio in caso di mancato pagamento;
- c) l'ulteriore esito infruttuoso darà comunque inizio alla riscossione coattiva del credito.

Art. 11 - DISDETTA

1. Le famiglie che non intendono più usufruire del servizio di trasporto scolastico per i propri figli, devono comunicarlo utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio comunale competente.
2. Come stabilito dall'art. 7 del presente Regolamento non è previsto rimborso o riduzione di quota in caso di disdetta.

Art. 12 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

1. Il servizio di accompagnamento è previsto per gli alunni della scuola dell'infanzia statale e privata paritaria, secondo la normativa vigente; l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare il servizio di accompagnamento anche per gli alunni della scuola Primaria e secondaria di 1° grado, con la modalità di gestione più consona.
2. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus affinché gli stessi tengano un comportamento corretto tra di loro, verso gli autisti e verso gli automezzi.
3. L'accompagnatore cura anche le operazioni di salita e di discesa dei bambini. Verifica, altresì, che il servizio sia utilizzato dai soli alunni aventi diritto.

Art. 13 - SICUREZZA E RESPONSABILITA'

1. Il Piano di cui al precedente art. 4 è redatto con criteri tali da garantire adeguate condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per il personale di servizio ed i relativi mezzi.
2. Gli autisti sono responsabili degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.
3. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto degli alunni; pertanto una volta che essi siano scesi alla fermata, sarà il genitore o suo delegato di maggiore età che dovrà provvedere alla sicurezza dell'alunno nel tragitto fermata-abitazione. Più specificatamente il genitore o suo delegato di maggiore età è tenuto ad accompagnare e riprendere l'alunno all'orario prestabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista legale e penale, prima della salita e dopo la discesa dallo scuolabus.
4. Qualora il genitore, o suo delegato di maggiore età, non si presentasse all'orario convenuto alla fermata prestabilita, l'autista non permetterà la discesa dell'alunno dallo scuolabus e, alla fine del giro, provvederà a portare l'alunno stesso presso il Comando di Polizia Municipale, dove resterà in attesa del genitore o suo delegato di maggiore età.
5. Gli alunni frequentanti le scuole secondarie di 1° grado possono scendere alla fermata dello scuolabus in assenza di un adulto ad accoglierli, previa comunicazione scritta dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà e nel rispetto dell'art. 591 del Codice Penale.

Art. 14 – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Il Comune e le Istituzioni scolastiche collaborano per la soluzione di problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.

Art. 15 – RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

1. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità.
2. L'Ufficio comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa, ecc., che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico.
3. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata dai genitori, per scritto, all'Ufficio comunale competente, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.
4. Nell'ottica di una collaborazione fra servizio e famiglie, l'Ente dota ogni scuolabus di un telefono cellulare a disposizione dei genitori, da utilizzare in casi di particolare necessità.

Art. 16 - VISITE DI ISTRUZIONE

1. Il servizio di trasporto scolastico prevede per tutti gli alunni che frequentano le scuole del territorio, nei limiti della disponibilità dei mezzi, del personale e delle risorse finanziarie, la partecipazione alle uscite didattiche e culturali organizzate dall'Istituzione scolastica, che coinvolgano la presenza dell'autista del Comune per il tempo intercorrente tra il termine del servizio di entrata e l'inizio del servizio di uscita antimeridiana degli alunni dalle scuole.
2. Per usufruire del servizio di cui sopra l'Istituzione scolastica dovrà farne specifica richiesta scritta, su apposito modulo predisposto dal Comune, direttamente al coordinatore degli autisti, almeno 10 giorni prima della data programmata per l'uscita didattica, corredata da tutti gli elementi necessari quali il numero degli alunni da trasportare, l'ora di partenza e di rientro, il luogo di destinazione, ecc., per consentire la predisposizione di un adeguato servizio di trasporto.
3. L'Ufficio si riserva comunque di concedere l'autorizzazione in base alla disponibilità del servizio, secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni, dando tempestiva comunicazione ai richiedenti dell'esito della richiesta.
4. A seguito della conferma della disponibilità del mezzo, l'Istituzione scolastica provvederà a versare, nelle modalità comunicate dall'Ufficio comunale competente, la quota dovuta prevista dall'Amministrazione Comunale.

Art. 17 – SERVIZI ESTIVI

1. Dopo la fine delle attività scolastiche gli scuolabus potranno essere utilizzati per il trasporto dei bambini frequentanti attività estive gestite direttamente dal Comune o in collaborazione con altri Enti o Associazioni.
2. Le eventuali tariffe previste per tali servizi saranno determinate con specifico atto deliberativo.

Art. 18 – NORMA FINALE E TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni Comunali in materia.
3. Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.